



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Cod. Fisc. e P. IVA 00827390725



REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI EX . L. 675/96 e D.Lgs 135/99

## PUBBLICAZIONE

Si rende noto che dalla data odierna è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il regolamento sulla tutela dei dati personali ex L. 675/96 e D.Lgs 135/99 approvato con delibera G.M. n. 13 del 12/2/2001 e vi rimarrà per trenta giorni consecutivi .

Sannicandro di Bari, li 21/06/2001

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Maria Mancini)

MUNICIPIO di SANNICANDRO di BARI

CERTIFICATO di AFFISSIONE

Prot. spec. n. 694

Su conforme attestazione del Messo Comunale  
Certifico che il presente regolamento  
è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio  
del Comune dal 21-06-2001  
al 21-07-2001

Sannicandro di Bari, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
IL MESSO COMUNALE  
(Emanuela Marrone)

30 LUG. 2001  
Il Segretario Comunale  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Mancini

## Regolamento sulla tutela dei dati personali ex L. 675/96 e D.Lgs 135/99

### Art. 1

#### Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali con riferimento alle seguenti specifiche modalità di:

- trasmissione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
- attuazione delle disposizioni definite dall'art. 22, comma 3 e 3 bis della legge n. 675/96, e successive modifiche e integrazioni nonché di quelle del DLgs n. 135/99;
- individuazione e compiti dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici comunali;
- utilizzo dei dati in possesso di un ufficio comunale da parte di altri uffici comunali.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per <<dato personale>>, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
- b) per <<dato sensibile>>, ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- c) per <<banca dati>>, un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
- d) per <<interessato>>, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- e) per <<tipo di dati>>, la specificazione del dato in relazione all'attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante di rilevante interesse pubblico;
- f) per <<operazioni eseguibili>>, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;
- g) per <<comunicazione>>, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per <<diffusione>>, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

### Art. 3

#### Trattamenti previsti dal presente regolamento

1. Il comune, al fine di consentire ai cittadini di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche o sui propri obblighi tributari, tariffari per l'erogazione di servizi o contravvenzionali, provvede all'inserimento dei relativi atti in rete civica con le opportune misure volte a tutelare, in particolare, la riservatezza degli interessati.
2. I responsabili delle singole banche dati di cui al successivo art. 4 provvedono a comunicare al responsabile della struttura di cui al comma 1, art. 4 del presente regolamento, gli altri casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenuti nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.
3. I responsabili di cui al successivo comma 4, art. 4, provvedono a individuare, verificare e aggiornare periodicamente l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e le operazioni su di

essi eseguibili mediante comunicazione al Responsabile della struttura di cui al comma 1 dell'art.4 del presente regolamento.

4. Il responsabile della sezione affari generali, verificata la legittimità della richiesta, propone alla giunta la conseguente integrazione del presente regolamento.

#### Art. 4

##### Titolare, responsabili, incaricati

1. Il comune di Sannicandro di Bari è il titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, dal Sindaco che delega le relative funzioni con preferenza al responsabile della sezione affari generali.
2. Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento il titolare, o il suo delegato, provvede a:
  - comunicare al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
  - formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed agli incaricati;
  - controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
  - costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili e incaricati.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili delle sezioni sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. I suddetti responsabili comunicano al titolare ed al direttore generale i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati, eventualmente designati ai sensi del comma successivo.
4. I responsabili per il trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità attribuita, sono tutti domiciliati presso la sede del Comune di Sannicandro di Bari, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:
  - a) individuare, se ritenuto opportuno, e comunicare al titolare e al direttore generale i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori e alla loro collocazione organizzativa;
  - b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
  - c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite dal responsabile dei Sistemi Informativi dell'ente;
  - d) curare, ai sensi dell'art.10 della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica o altre forme idonee di informazione inerente i propri Uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
  - e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
  - f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.13 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 17 del DPR 31-03-1998 n. 501;
  - g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt.22, 27 e 9 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art.3 del DLgs 135/99;
  - h) inviare al garante, attraverso la sezione affari generali, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni;

- i) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Segretario Comunale o il direttore generale ove nominato;
  - j) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs n. 135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art.3, comma 3 del presente regolamento.
5. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il titolare provvede alla nomina del concessionario a responsabile, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il responsabile del servizio competente per materia il dovere di eventuale attivazione e di vigilanza.
  6. La struttura responsabile dei sistemi informativi, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.
  7. Ai fini della definizione delle direttive di cui al comma 4, lettera b), la struttura responsabile dei sistemi informativi provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'art.15 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e del relativo regolamento di attuazione, al fine di:
    - ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
    - evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del comune;
    - prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
  8. Gli incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dal responsabile.

#### **Art. 5**

##### Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

#### **Art. 6**

##### Verifiche e controlli

I responsabili di cui al comma 4 dell'art.4 provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.

**MUNICIPIO di SANNICANDRO di BARI**

**CERTIFICATO di AFFISSIONE**

Prot. spec. n. 694

Su conforme attestazione del Messo Comunale  
Certifico che il presente regolamento  
è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio  
del Comune dal 21-06-2001  
al 21-07-2001

Sannicandro di Bari, 30 LUG. 2001

Il Messo Comunale  
**IL MESSO COMUNALE**  
(*Emanuele Marrone*)

Il Segretario Comunale  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Emma Ruffino*